

EBA/GL/2020/04

04/05/2020

Orientamenti sulla determinazione della scadenza media ponderata del segmento in conformità dell'articolo 257, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013

1. Conformità e obblighi di notifica

Status giuridico dei presenti orientamenti

1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 ⁽¹⁾. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti definiscono la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Le autorità competenti, definite all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010 dovrebbero conformarsi agli orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi (ad esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

Obblighi di notifica

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti devono notificare all'ABE entro il 30.08.2020 se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna notifica da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE con il riferimento «EBA/GL/2020/04» all'indirizzo compliance@eba.europa.eu da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le notifiche sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Oggetto

5. I presenti orientamenti forniscono specifiche sulla metodologia per misurare la durata di un segmento di una cartolarizzazione (*maturity of a tranche*, MT) come la scadenza media ponderata (*weighted average maturity*, WAM) dei pagamenti contrattuali dovuti nell'ambito del segmento (CF_t) di cui all'articolo 257, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 ⁽²⁾. A tal fine, i presenti orientamenti stabiliscono le modalità per determinare i pagamenti contrattuali di cui al suddetto articolo, oltre a specificare i dati necessari per l'applicazione, il monitoraggio e l'attuazione del metodo WAM.

Ambito di applicazione

6. I presenti orientamenti soddisfano il mandato dell'ABE di emanare orientamenti ai sensi dell'articolo 257, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.
7. I presenti orientamenti sono rivolti agli enti che misurano la durata del segmento ai sensi dell'articolo 257, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Destinatari

8. I presenti orientamenti sono destinati alle autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punto i), del regolamento (UE) n. 1093/2010 e agli enti finanziari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento.

Definizioni

9. Se non altrimenti specificato, i termini utilizzati e definiti nel regolamento (UE) n. 575/2013 e nel regolamento (UE) 2017/2402 ⁽³⁾ hanno lo stesso significato negli orientamenti.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35).

3. Attuazione

10. I presenti orientamenti si applicano dal 1° settembre 2020.

4. Orientamenti

4.1 Pagamenti contrattuali ai sensi dell'articolo 257, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013

4.1.1 Cartolarizzazioni tradizionali

11. Nel caso delle cartolarizzazioni tradizionali, gli enti dovrebbero determinare i pagamenti contrattuali di cui all'articolo 257, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 sulla base dei pagamenti contrattuali dovuti dal cedente alla società veicolo per la cartolarizzazione (SSPE) e di quelli dovuti dalla SSPE ai detentori dei segmenti. A tal fine, gli enti dovrebbero effettuare le seguenti operazioni in sequenza:

- (a) determinare i pagamenti contrattuali dovuti alla SSPE dai debitori delle esposizioni sottostanti in conformità del modello di attività (*asset model*) definito nella sezione 4.3;
- (b) tenere conto del risultato ottenuto applicando il modello di attività nel calcolo dei pagamenti contrattuali dovuti dalla SSPE ai detentori dei segmenti, in base alla priorità dei pagamenti stabilita nella documentazione riguardante l'operazione e in conformità del modello di passività (*liability model*), effettuando le seguenti operazioni in sequenza:
 - (i) determinare l'importo complessivo dei flussi di cassa dovuti dalla SSPE come indicato nella sezione 4.4.2;
 - (ii) attribuire i pagamenti contrattuali ai detentori dei segmenti come indicato nella sezione 4.4.3.

12. Il risultato di cui al punto b) precedente dovrebbe equivalere ai pagamenti contrattuali ai fini dell'articolo 257, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.

4.1.2 Cartolarizzazioni sintetiche

13. Quanto alle cartolarizzazioni sintetiche, gli enti dovrebbero determinare i pagamenti contrattuali di cui all'articolo 257, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 come segue:

- (a) qualora i segmenti siano soggetti a protezione del credito, i pagamenti contrattuali di cui all'articolo 257, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbero essere considerati come la somma:
 - (i) dei pagamenti contrattuali dovuti al cedente dai debitori delle esposizioni sottostanti e destinati alla riduzione dell'importo in essere del segmento, e

(ii) dei pagamenti contrattuali dei premi dovuti dal cedente al fornitore di protezione del segmento protetto, come indicato nella sezione 4.5.

(b) In relazione a segmenti diversi da quelli di cui al punto a) precedente, per pagamenti contrattuali di cui all'articolo 257, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 dovrebbero intendersi esclusivamente i pagamenti contrattuali dovuti al cedente dai debitori delle esposizioni sottostanti e destinati alla riduzione dell'importo in essere (*outstanding amount*) del segmento.

4.2 Dati e informazioni

4.2.1 Fonte dei dati sul portafoglio di esposizioni sottostante

Utilizzo di dati interni

14. Ai fini dell'applicazione del metodo WAM di cui all'articolo 257, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti dovrebbero utilizzare dati interni sul portafoglio sottostante delle esposizioni cartolarizzate di cui sono i gestori (*servicer*).

Utilizzo di dati esterni

15. Qualora gli enti non siano i gestori delle esposizioni cartolarizzate e non abbiano accesso a dati interni, dovrebbero utilizzare esclusivamente le seguenti fonti di dati esterni:

- (a) dati trasmessi (direttamente o per il tramite di un fornitore terzo di dati) dal cedente, dal promotore, dalla SSPE o dal gestore;
- (b) dati sulle esposizioni sottostanti della cartolarizzazione resi disponibili dal cedente, dal promotore e dalla SSPE in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere a) ed e), del regolamento (UE) 2017/2402;
- (c) dati sulle esposizioni sottostanti della cartolarizzazione, come prescritto dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2402;
- (d) la documentazione riguardante l'operazione.

4.2.2 Dati sul portafoglio di esposizioni sottostante

16. Ai fini dell'applicazione del metodo WAM di cui all'articolo 257, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, i dati necessari per l'applicazione del modello di attività definito nella sezione 4.3 dovrebbero essere completi.

17. Nel caso in cui tali dati siano incompleti, gli enti dovrebbero effettuare gli adeguamenti del caso di cui alla presente sezione. Se i dati mancanti riguardano il saldo corrente del capitale o la denominazione della valuta delle esposizioni sottostanti, l'ente non dovrebbe ricorrere

al metodo WAM di cui all'articolo 257, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.

18. Gli adeguamenti di cui al paragrafo 17 dovrebbero riflettere l'ipotesi più prudente, ossia quella che rinvia i pagamenti contrattuali più prossimi alla scadenza legale finale (*final legal maturity*) dell'operazione. A tal fine, gli enti dovrebbero innanzitutto utilizzare le informazioni disponibili nella documentazione riguardante l'operazione sui criteri di ammissibilità e applicare successivamente il seguente elenco non esaustivo di adeguamenti a seconda di quali siano le informazioni incomplete sull'esposizione sottostante.

Se le informazioni incomplete sulle esposizioni sottostanti riguardano:

- (a) la «data di scadenza», gli enti dovrebbero applicare la scadenza legale finale;
 - (b) il «tipo di ammortamento», gli enti dovrebbero applicare l'ammortamento *bullet*, ossia quello in cui l'importo totale del capitale è rimborsato all'ultima rata;
 - (c) la «frequenza di pagamento programmata del capitale», gli enti dovrebbero applicare una frequenza annuale con un tipo di ammortamento a rate periodiche;
 - (d) la «frequenza di pagamento programmata degli interessi», gli enti dovrebbero applicare una frequenza annuale con un tipo di ammortamento a rate periodiche;
 - (e) il «tasso di interesse corrente», gli enti dovrebbero applicare il tasso di interesse più basso possibile in presenza di informazioni riguardanti l'intervallo dei tassi di interesse delle esposizioni cartolarizzate nella documentazione riguardante l'operazione.
19. In deroga al paragrafo 18, punto e), se l'ammontare delle esposizioni in essere, in merito alle quali non sono disponibili le informazioni relative al tasso di interesse corrente, non supera il 5 % dell'importo totale in essere delle esposizioni cartolarizzate, gli enti dovrebbero applicare a tali esposizioni il tasso di interesse medio, ponderato per l'esposizione, delle esposizioni cartolarizzate per cui sono disponibili tali informazioni.

4.2.3 Informazioni sull'operazione di cartolarizzazione

20. Ai fini dell'applicazione del metodo WAM di cui all'articolo 257, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti dovrebbero fare affidamento su fonti di informazioni accurate e attendibili.
21. La documentazione riguardante l'operazione dovrebbe essere la fonte primaria di informazioni per calcolare, nell'ambito di una cartolarizzazione tradizionale, i pagamenti contrattuali dovuti dalla SSPE ai detentori di una posizione verso la cartolarizzazione e per calcolare, nell'ambito di una cartolarizzazione sintetica, i pagamenti contrattuali derivati dal contratto di protezione tra l'acquirente della protezione e il fornitore della protezione.

22. Gli enti dovrebbero utilizzare principalmente le informazioni messe a disposizione a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2017/2402.
23. Nel caso di cartolarizzazioni STS non ABCP, gli enti possono utilizzare, a titolo di informazioni supplementari, anche il modello dei flussi di cassa delle passività messo a disposizione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402.
24. Se il cedente, il promotore e la SSPE hanno sede in un paese terzo, dovrebbero essere prese in considerazione anche le informazioni rese disponibili nella documentazione relativa alla cartolarizzazione, come prescritto dall'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2402.

4.3 Modello di attività: metodologia per determinare i pagamenti contrattuali dovuti alla SSPE

4.3.1 Disposizioni generali per i modelli di attività

25. Gli enti dovrebbero determinare con il modello di attività tutti i pagamenti contrattuali dovuti alla SSPE e generati dal portafoglio durante il periodo t di cui all'articolo 257, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.
26. Gli enti dovrebbero utilizzare come parametri chiave tutte le informazioni pertinenti che possano riguardare i suddetti pagamenti, ivi compresi il capitale, gli interessi e, ove applicabile, le commissioni.
27. Gli enti dovrebbero determinare i pagamenti per ciascun prestito. Laddove opportuno secondo il livello di granularità, è possibile modellizzare la previsione, sulla base di sub-portafogli omogenei delle esposizioni cartolarizzate, per tipi di attività come i crediti commerciali.
28. I flussi di cassa provenienti da esposizioni deteriorate dovrebbero essere modellizzati separatamente rispetto a quelli provenienti da esposizioni non deteriorate.

4.3.2 Metodologia per le esposizioni sottostanti non deteriorate

Pagamenti del capitale e degli interessi

29. I pagamenti in conto capitale dovrebbero essere calcolati a livello del singolo prestito, tenendo conto delle condizioni convenute tra il debitore e il cedente o il prestatore originario che influiscono sull'ammontare e sulla frequenza dei pagamenti. In particolare, il calcolo dovrebbe riflettere accuratamente la frequenza contrattuale dei pagamenti, l'importo previsto del rimborso di capitale e i relativi oneri per interessi da riscuotere per ciascun periodo.
30. Gli enti dovrebbero presumere che il metodo di ammortamento e i tassi di interesse applicabili alla data di calcolo della WAM rimangano costanti per tutta la durata del prestito,

qualora il contratto preveda opzioni non ancora realizzate o esercitate. Se il contratto stabilisce preventivamente che il metodo di ammortamento e/o i tassi di interesse applicabili per periodi futuri saranno soggetti a variazioni secondo una modalità totalmente predeterminata che permetta già di stabilire il valore esatto dell'ammortamento e/o il tasso di interesse applicabile per un periodo futuro alla data di calcolo della WAM, gli enti dovrebbero tenere conto di tali variazioni future.

Trattamento dei periodi rotativi

31. Ai fini dell'applicazione del modello di attività alle cartolarizzazioni rotative, gli enti dovrebbero svolgere tutte le seguenti operazioni:
- (a) determinare la scadenza programmata di ogni esposizione cartolarizzata alla data di calcolo della WAM;
 - (b) per ogni esposizione cartolarizzata che scada prima che si concluda la ricostituzione o il periodo rotativo, adeguare la durata programmata affinché sia pari alla somma della sua durata attuale e della durata più lunga consentita di un'esposizione che si possa aggiungere al portafoglio cartolarizzato durante la ricostituzione o il periodo rotativo. Gli adeguamenti dovrebbero essere effettuati per il numero di volte necessario a tal fine quando il termine della scadenza adeguata è anteriore a quello della ricostituzione o del periodo rotativo;
 - (c) la scadenza finale non dovrebbe essere adeguata quando la scadenza dell'esposizione cartolarizzata è programmata dopo la fine del periodo rotativo.

Ipotesi relative a rimborsi anticipati

32. Gli enti possono prendere in considerazione rimborsi anticipati quando sono disponibili dati sufficienti sul tasso storico di rimborso anticipato della classe di attività osservato negli ultimi cinque anni nel paese da cui provengono le attività, purché sia preso in considerazione il valore più basso tra:
- (a) il tasso di rimborso anticipato preso in considerazione nello scenario di base delle ipotesi relative al rimborso anticipato per la fissazione del prezzo dell'operazione, con un tetto del 20 %;
 - (b) il tasso storico più basso di rimborso anticipato della classe di attività osservato su base trimestrale, o almeno annuale, nel più lungo periodo disponibile, per un minimo di cinque anni, nel paese da cui provengono le attività;
 - (c) il tasso medio trimestrale di rimborso anticipato riscontrato nel corso dell'intera durata dell'operazione fin dal suo avvio, con dati relativi ad almeno un anno.

Ipotesi relative a inadempimenti futuri

33. Qualora le esposizioni facciano parte di un portafoglio non deteriorato gli enti, al momento del calcolo della WAM, dovrebbero ipotizzare l'assenza di inadempimenti futuri e di morosità.

Conto di cassa e altri investimenti

34. Gli enti non dovrebbero tenere conto del reddito proveniente dal conto di deposito e da altri investimenti a breve termine effettuati dalla SSPE.

Accordi contrattuali sulle esposizioni cartolarizzate

35. Gli enti dovrebbero tenere conto degli accordi contrattuali stipulati dall'emittente e volti a mitigare il rischio delle esposizioni cartolarizzate.
36. Per ciascuna data di calcolo della WAM, gli enti dovrebbero ipotizzare che i pagamenti tra le parti del contratto rimangano costanti rispetto alla data di calcolo per la durata residua del contratto, anche se quest'ultimo prevede opzionalità non ancora realizzate o esercitate. Se il contratto stabilisce preventivamente che i pagamenti applicabili per periodi futuri saranno soggetti a variazioni secondo una modalità totalmente predeterminata che permetta già di stabilire il valore esatto del pagamento applicabile alla data di calcolo della WAM, gli enti dovrebbero tenere conto di tali variazioni future.
37. Se i pagamenti tra le parti del contratto sono collegati a valori nozionali in essere calcolabili in conformità delle disposizioni del modello di attività definito nella presente sezione, i pagamenti futuri dovrebbero essere adeguati in modo da riflettere lo sviluppo previsto di tali valori nozionali.

Valori di attivazione contrattualmente convenuti relativi alle esposizioni cartolarizzate

38. Qualora si sia verificato l'evento attivatore (trigger event), gli enti dovrebbero tenere conto dei valori di attivazione contrattualmente convenuti che abbiano modificato i flussi di cassa delle esposizioni cartolarizzate a partire dalla data di attivazione. Ove siano applicabili valori di attivazione contrattualmente convenuti a partire da una determinata data futura, secondo una modalità totalmente predeterminata che permetta di stabilire l'esatta variazione dei flussi di cassa futuri alla data di calcolo della WAM, gli enti dovrebbero tenere conto altresì di tali valori di attivazione futuri.

4.3.3 Metodologia per le esposizioni deteriorate

39. I pagamenti in conto capitale e interessi di esposizioni deteriorate all'atto del calcolo della WAM si dovrebbero presumere nulli per tutta la durata della cartolarizzazione.

Ipotesi relative al tasso di recupero

40. Qualora agli enti sia consentito utilizzare le stime interne in materia di LGD (*loss-given-default*, perdita in caso di default) in conformità dei requisiti della parte tre, titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, per una parte delle esposizioni cartolarizzate, essi dovrebbero considerare, come tasso di recupero per tali esposizioni cartolarizzate, un valore pari a uno meno la LGD.
41. Gli enti dovrebbero considerare, come tasso di recupero per le esposizioni cartolarizzate diverse da quelle di cui al paragrafo 40, un valore pari a uno meno il tasso medio di perdita storico osservato negli ultimi cinque anni per la classe di attività nel paese da cui provengono le attività. Nel caso in cui non siano disponibili le informazioni relative a cinque anni completi, dovrebbe essere considerato il tasso di perdita storico più alto osservato. Se non è disponibile alcuna di queste informazioni presso fonti attendibili, quali istituti ipotecari in caso di mutui ipotecari o agenzie di rating del credito che conservino i dati per lunghi periodi, gli enti dovrebbero considerare un tasso di perdita del 50 % per le esposizioni cartolarizzate senior verso imprese e un tasso di perdita del 100 % per le esposizioni cartolarizzate non senior verso imprese.

Ipotesi relative ai tempi di recupero

42. Qualora agli enti sia consentito utilizzare le stime interne in materia di LGD in conformità dei requisiti della parte tre, titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, essi dovrebbero utilizzare, come tempo di recupero, le ipotesi relative al periodo medio di recupero (*workout*) utilizzate nei propri modelli di LGD in stato di default. Per quanto concerne gli altri enti occorrerebbe ipotizzare, quale tempo di recupero, il periodo medio storico di recupero (*workout*) osservato negli ultimi cinque anni nell'ambito della stessa classe di attività e nel paese da cui provengono le attività. Nel caso in cui tali informazioni non siano disponibili, dovrebbe essere utilizzato il periodo storico di recupero (*workout*) più lungo osservato. Se queste informazioni non sono disponibili presso fonti attendibili (quali istituti ipotecari in caso di mutui ipotecari o agenzie di rating del credito che conservino i dati per lunghi periodi), gli enti dovrebbero ipotizzare che tutti i recuperi si verifichino alla scadenza legale finale dell'operazione.

4.4 Modello di passività: metodologia per determinare i pagamenti contrattuali dovuti dalla SSPE ai detentori dei segmenti per le cartolarizzazioni tradizionali

4.4.1 Disposizioni generali per il modello di passività

43. Tutte le variabili immesse nel modello di passività dovrebbero tenere accuratamente conto delle condizioni contrattuali dell'operazione contenute nella documentazione riguardante l'operazione di cartolarizzazione, tra cui, ma non solo:

- (a) tutte le informazioni pertinenti sui segmenti, quali la scadenza legale finale, la frequenza dei pagamenti, il tasso cedolare, gli interessi, il capitale e gli importi nozionali dei segmenti;
 - (b) le principali caratteristiche strutturali, come la priorità dei pagamenti e i relativi valori di attivazione;
 - (c) accordi di copertura, meccanismi di protezione strutturale, costi e commissioni.
44. Non dovrebbero essere prese in considerazione caratteristiche contrattuali opzionali, eccezion fatta per le opzioni *clean-up call* di cui all'articolo 244, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013, che ridurrebbero la durata del segmento.

4.4.2 Determinazione dell'importo complessivo dovuto dalla SSPE

Principi generali per determinare l'importo complessivo dei flussi di cassa

45. Gli enti dovrebbero calcolare l'importo complessivo dei flussi di cassa dovuti dalla SSPE a ciascuna data di pagamento. Dovrebbero considerare il risultato ottenuto nell'applicare il modello di attività definito nella sezione 4.3 e adeguarlo per contabilizzare eventuali flussi di cassa provenienti dagli accordi di copertura e dai meccanismi di protezione strutturale, ove applicabile, nonché le commissioni e i costi a carico della SSPE prima di attribuire i pagamenti contrattuali ai segmenti di cui alla presente sezione.

Adeguamenti

46. Ai fini del calcolo dell'importo complessivo dei flussi di cassa disponibili dovuti dalla SSPE, dovrebbero essere presi in considerazione gli accordi di copertura stipulati dalla SSPE per far fronte ai disallineamenti dei pagamenti tra i flussi di cassa generati dalle esposizioni sottostanti e i flussi di cassa dovuti ai detentori dei segmenti. Tali adeguamenti dovrebbero includere i deflussi e gli afflussi provenienti da *swap* su valute e tassi di interesse, ove applicabile.
47. Gli enti dovrebbero altresì includere i flussi di cassa effettivi derivanti dal ricorso a meccanismi di protezione strutturale intesi a garantire che il capitale e gli interessi dovuti nell'ambito dei segmenti vengano corrisposti integralmente ed entro il termine previsto, ove applicabile, quali i deflussi e gli afflussi risultanti da una linea di liquidità, un fondo di riserva o un meccanismo di blocco del margine positivo.
48. Gli enti dovrebbero tenere conto degli adeguamenti di cui ai paragrafi 46 e 47 esclusivamente:
- (a) se si è fatto ricorso a un accordo di copertura o a un meccanismo di protezione strutturale che abbiano influito sull'importo complessivo dovuto. In tal caso gli enti

dovrebbero fare affidamento su dati effettivi riscontrati e applicabili alla data di calcolo della WAM;

- (b) se sono applicabili in una determinata data futura secondo una modalità totalmente predeterminata che permetta già di stabilire l'esatta variazione dei flussi di cassa in un periodo futuro alla data rispettiva di calcolo della WAM.

4.4.3 Attribuzione dei pagamenti contrattuali ai detentori dei segmenti

- 49. L'attribuzione dei pagamenti ai detentori dei segmenti dovrebbe riflettere adeguatamente le condizioni dell'accordo contrattuale dell'operazione di cartolarizzazione applicabili alla data di calcolo della WAM.

Trattamento delle caratteristiche strutturali

- 50. Durante la modellizzazione dei flussi di cassa relativi alle passività, occorrerebbe tenere conto di tutte le caratteristiche strutturali dell'operazione alla base dell'attribuzione del pagamento ai detentori dei segmenti. Tali caratteristiche includono, in particolare, le norme contrattuali riguardanti la priorità dei pagamenti, il profilo di ammortamento delle obbligazioni e qualsiasi variazione in esito all'utilizzo di un valore di attivazione.

Priorità di pagamento

- 51. La distribuzione dei pagamenti a ciascun detentore dei segmenti dovrebbe seguire le norme contrattuali sulla priorità di pagamento, che dovrebbero specificare accuratamente l'ordine in cui vengono pagate le obbligazioni di ciascun segmento e i tempi di distribuzione dei pagamenti.
- 52. Inoltre, ove applicabile, in fase di determinazione del pagamento di ciascuna obbligazione, dovrebbero essere prese in considerazione le norme vigenti relative alla ricostituzione della linea di liquidità dopo un utilizzo (*draw-down*) parziale o totale, all'ammortamento del fondo di riserva e alla ricostituzione del conto denominato *principal deficiency ledger* nel quale vengono segnate tutte le posizioni in stato di default.

Profilo di ammortamento

- 53. L'ammortamento delle obbligazioni di un segmento dovrebbe essere incluso nel modello di passività, dove riprodurre accuratamente le norme di ammortamento applicabili a ciascuna obbligazione e definite dalla priorità dei pagamenti, in base alla documentazione riguardante l'operazione all'atto del calcolo della WAM.

Valori di attivazione (*trigger*)

- 54. I valori di attivazione contrattuali che modificano i flussi di cassa dell'operazione dovrebbero essere presi in considerazione nel modello di passività esclusivamente quando, alla data di calcolo della WAM, risultino già attivati.

55. I valori di attivazione basati sulla performance delle attività sottostanti, quali i tassi di morosità e di perdita, o sulla rapidità del rimborso anticipato delle attività sottostanti non dovrebbero essere considerati attivi, a meno che la performance effettiva alla data di calcolo non soddisfi le condizioni predeterminate. Tuttavia, ove sia applicabile un valore di attivazione contrattualmente convenuto a partire da una data futura specifica, secondo una modalità totalmente predeterminata che permetta di stabilire già l'esatta variazione dei flussi di cassa in un periodo futuro alla data di calcolo della WAM, gli enti dovrebbero tenere conto di tali variazioni future.

Trattamento delle caratteristiche opzionali

56. Non dovrebbero essere prese in considerazione caratteristiche contrattuali opzionali quali *step-up call*, *opzioni put*, *opzioni call* normative, a tempo e fiscali suscettibili di ridurre la durata dell'obbligazione.
57. In deroga al paragrafo precedente, è possibile prendere in considerazione le *opzioni clean-up call*, ai sensi dell'articolo 244, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013, che consentono il rimborso anticipato delle obbligazioni prima che le esposizioni cartolarizzate vengano interamente ammortizzate.

4.5 Metodologia per determinare i pagamenti contrattuali dovuti nell'ambito del segmento nel caso delle cartolarizzazioni sintetiche

4.5.1 Principi generali per determinare l'importo dei flussi di cassa

58. Gli enti dovrebbero determinare i pagamenti contrattuali dovuti al cedente dai debitori delle esposizioni sottostanti applicando la stessa metodologia relativa alle esposizioni non deteriorate, nell'ambito delle cartolarizzazioni tradizionali, di cui alla sezione 4.3. I pagamenti contrattuali dovrebbero essere quelli da attribuire ai segmenti in base alle condizioni dell'operazione. I rimborsi anticipati dovrebbero essere esclusi.
59. Gli enti dovrebbero attribuire i pagamenti contrattuali di cui al paragrafo 58 ai segmenti riducendo i loro importi in essere, secondo l'attribuzione definita nelle condizioni previste per l'operazione. Le condizioni dovrebbero riflettere accuratamente tale attribuzione al momento del calcolo della WAM. Qualora le condizioni non stabiliscano chiaramente le modalità di attribuzione, gli enti non dovrebbero applicare il metodo WAM di cui all'articolo 257, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.
60. Gli enti dovrebbero stabilire i pagamenti contrattuali dei premi dovuti dal cedente in base alle condizioni contrattuali dell'operazione definite nella documentazione riguardante l'operazione di cartolarizzazione.
61. Qualora i pagamenti contrattuali dei premi dipendano dal saldo in essere dei segmenti associati alla protezione del credito, gli enti dovrebbero modellizzare il saldo in essere del

segmento per i prossimi periodi fino alla scadenza legale finale dell'operazione, conformemente alla presente sezione.

4.5.2 Ammortamento

62. Gli enti dovrebbero tenere conto del sistema di ammortamento definito nella documentazione riguardante l'operazione, al fine di determinare l'importo in essere dei segmenti, e ipotizzare che il sistema di ammortamento dei segmenti alla data di calcolo della WAM sia applicabile per tutta la durata dell'operazione.
63. Se la documentazione riguardante l'operazione prevede già una modifica al sistema di ammortamento applicabile per periodi futuri secondo una modalità totalmente predeterminata che permetta di stabilire l'esatto valore futuro dell'ammortamento alla data di calcolo della WAM, gli enti dovrebbero tenere conto di tali modifiche future.

4.5.3 Valori di attivazione

64. Se la garanzia o il contratto prevede un valore di attivazione che sostituisca il sistema di ammortamento con un altro (per esempio passando dal sistema proporzionale a quello sequenziale) in base al rispetto di determinate condizioni (per esempio la performance delle esposizioni cartolarizzate), detto valore non dovrebbe essere preso in considerazione, a meno che non sia stato già attivato alla data di calcolo della WAM. Tuttavia, ove sia applicabile un valore di attivazione a partire da una data futura specifica, secondo una modalità totalmente predeterminata che permetta di stabilire già l'esatta variazione dei flussi di cassa in un periodo futuro alla rispettiva data di calcolo della WAM, gli enti dovrebbero tenere conto di tale valore.

4.5.4 Caratteristiche opzionali

65. Se il cedente ha l'opzione di porre fine alla protezione e le condizioni dell'operazione lo incentivano a esercitare tale opzione prima della scadenza contrattuale, il cedente dovrebbe considerare la scadenza della protezione come prima data alla quale tale opzione può essere esercitata; in caso contrario, il cedente dovrebbe considerare tale opzione ininfluenza per quanto riguarda la scadenza della protezione.
66. Gli enti possono prendere in considerazione le opzioni *clean-up call* conformi all'articolo 245, paragrafo 4, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013, che consentono il rimborso anticipato delle obbligazioni prima che le esposizioni cartolarizzate vengano interamente ammortizzate.

4.6 Monitoraggio e attuazione del metodo WAM

4.6.1 Adegamenti dei modelli

67. I modelli impiegati per adottare il metodo WAM dovrebbero essere monitorati e aggiornati ogniqualvolta sia necessario per tenere conto di:
-

- (a) qualunque variazione dei parametri chiave, tra cui il saldo delle obbligazioni in essere, lo status dei valori di attivazione e la performance dell'operazione; e
- (b) qualunque altra variazione significativa dell'operazione, ivi compresa la ristrutturazione delle obbligazioni o delle esposizioni sottostanti.

4.6.2 Ricorso a fornitori terzi di dati

68. Gli enti dovrebbero ricorrere a fornitori terzi di dati esclusivamente nel caso in cui abbiano svolto un'adeguata *due diligence* per assicurare la conformità di queste terze parti ai presenti orientamenti. A tal fine, gli enti possono tenere conto della valutazione effettuata da un revisore indipendente esterno con comprovata competenza nella modellizzazione dei flussi di cassa e con una conoscenza approfondita in materia di cartolarizzazioni.

4.6.3 Modelli di terze parti

69. Gli enti dovrebbero fare affidamento su fornitori terzi di modelli esclusivamente nel caso in cui abbiano svolto un'adeguata *due diligence* e abbiano confermato che questa terza parte si attiene agli orientamenti e possiede un livello adeguato di competenza di mercato nell'ambito della modellizzazione dei flussi di cassa nonché una conoscenza approfondita in materia di cartolarizzazioni. A tal fine, gli enti possono tenere conto della valutazione effettuata da un revisore indipendente esterno di comprovata competenza nella modellizzazione dei flussi di cassa e con una conoscenza approfondita in materia di cartolarizzazioni.

4.6.4 Modelli interni

70. I modelli di attività e passività sviluppati dagli enti per calcolare la WAM dovrebbero essere sottoposti a una revisione iniziale, che può essere una revisione interna indipendente oppure una revisione esterna a cura di un revisore indipendente. Affinché una revisione interna sia indipendente, la valutazione dovrebbe essere eseguita da personale indipendente da quello responsabile della progettazione o dello sviluppo del modello. Sia i revisori interni che quelli esterni dovrebbero possedere una comprovata competenza nella modellizzazione dei flussi di cassa e una conoscenza approfondita in materia di cartolarizzazioni.

4.6.5 Verifica della qualità

71. Gli enti e i fornitori terzi del modello dovrebbero disporre della competenza e della capacità di gestire un modello dei flussi di cassa che rifletta accuratamente le caratteristiche predominanti del portafoglio sottostante e dell'operazione alla data di calcolo della WAM.
72. In caso di ricorso a modelli interni o ai fini dell'audit interno, il personale dell'ente (non responsabile della progettazione o dello sviluppo del modello) dovrebbe verificare ogni anno e a campione la coerenza e l'attendibilità del modello di attività e passività. La revisione indipendente dovrebbe valutare almeno:
-

- (a) la qualità del processo di acquisizione dei dati immessi nel modello di attività e la loro rappresentatività;
 - (b) l'accuratezza del processo di acquisizione dei parametri chiave in relazione alle condizioni della documentazione riguardante l'operazione;
 - (c) la correttezza del calcolo complessivo.
73. La revisione indipendente dovrebbe fornire all'ente una documentazione che specifichi se i modelli di attività e passività abbiano prodotto risultati validi e formuli, ove pertinente, raccomandazioni in merito ad adeguamenti che potrebbero migliorare la qualità dei modelli di attività e passività.

4.6.6 Attuazione da parte degli enti

74. Gli enti dovrebbero applicare il metodo WAM di cui all'articolo 257, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 in modo coerente per tutte le posizioni verso la cartolarizzazione appartenenti alla stessa operazione di cartolarizzazione.
75. Se viene utilizzato il metodo WAM per determinare i requisiti in materia di fondi propri per le posizioni verso la cartolarizzazione, conformemente al SEC-IRBA o al SEC-ERBA, la WAM di ciascuna posizione verso la cartolarizzazione, determinato per il segmento rispettivo, dovrebbe essere calcolato e aggiornato almeno su base trimestrale.
76. Qualora gli enti determinino la scadenza di una posizione verso la cartolarizzazione utilizzando il metodo WAM di cui all'articolo 257, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, essi devono applicare il metodo WAM in modo coerente e, ai sensi dell'articolo 257, paragrafo 2, di detto regolamento, fino a quando l'ente cessa di detenere tale posizione verso la cartolarizzazione. In via eccezionale, se la scadenza legale finale è inferiore a un anno, gli enti dovrebbero avere la possibilità di interrompere l'utilizzo del metodo WAM.